



Scheda tematica

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è definito al suo articolo 51, ai sensi del quale:

«1. Le disposizioni della (...) [c]arta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La (...) [c]arta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

Con riferimento agli atti del diritto dell'Unione, la Corte ha effettuato un controllo sulla base dei diritti fondamentali nella sua giurisprudenza relativa alla validità di taluni atti di diritto derivato¹ e ha precisato che atti quali le direttive del diritto dell'Unione devono necessariamente essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali².

Per quanto riguarda gli Stati membri, la Corte si è pronunciata, nel contesto di numerose domande di pronuncia pregiudiziale, sulla nozione di «attuazione del diritto dell'Unione», fornendo, in particolare, un elenco di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di stabilire se una normativa nazionale rientri in tale nozione.

¹ V., in particolare, sentenza della Corte dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (C-293/12, EU:C:2014:238, punto 69).

² V., in particolare, sentenza della Corte del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317, punti 68 e segg.).

I. L'applicazione della Carta alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione

Sentenza del 20 settembre 2016 (Grande Sezione), Ledra Advertising/Commissione e BCE (da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701)

La Repubblica di Cipro, la cui moneta è l'euro, aveva chiesto l'assistenza finanziaria tramite il Meccanismo europeo di stabilità (MES)³ in seguito alle difficoltà incontrate all'inizio del 2012 da alcune banche con sede in tale Stato membro. Tale assistenza doveva essere fornita nel contesto di un programma di riequilibrio macroeconomico da realizzare mediante un protocollo d'intesa, negoziato, in particolare, dalla Commissione in nome del MES. Siffatto protocollo è stato sottoscritto il 26 aprile 2013 dalla Repubblica di Cipro e dal MES. I ricorrenti nella causa principale, titolari di depositi presso alcune banche con sede a Cipro, hanno pertanto presentato, dinanzi al Tribunale, ricorsi diretti, da un lato, all'annullamento di taluni punti di detto protocollo e, dall'altro, al risarcimento del danno che essi ritenevano di aver subito. A loro parere, tale danno derivava in parte dall'inclusione dei punti controversi nel protocollo d'intesa e in parte dalla violazione, ad opera della Commissione, del suo obbligo di monitorare la conformità del protocollo al diritto dell'Unione e, più precisamente, all'articolo 17, paragrafo 1 (diritto di proprietà), della Carta. Poiché il Tribunale aveva dichiarato in parte irricevibili e in parte infondati i loro ricorsi, i ricorrenti avevano in seguito proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte.

Con riguardo alla questione se la Carta fosse applicabile nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che, per quanto gli Stati membri non attuino il diritto dell'Unione nell'ambito del Trattato che istituisce il MES, cosicché la Carta non gli si applica in tale quadro, la Carta si applica nondimeno alle istituzioni dell'Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione.

La Corte ha aggiunto che, nell'ambito dell'adozione di un protocollo d'intesa, come quello del 26 aprile 2013, la Commissione, ai sensi tanto dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le affida il compito generale di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, quanto dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del Trattato che istituisce il MES, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES, è tenuta a garantire che siffatto protocollo sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. La Corte ha pertanto concluso che, nella fattispecie, spettava ad essa esaminare se, per quanto riguarda i ricorsi per responsabilità, la Commissione avesse contribuito a una violazione sufficientemente qualificata del diritto di proprietà dei ricorrenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nell'ambito dell'adozione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 (punti 67, 68)⁴.

³ Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato stipulato a Bruxelles (Belgio), il 2 febbraio 2012, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia. Tale Trattato è entrato in vigore il 27 settembre 2012.

⁴ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 69.

II. L'applicazione della Carta agli Stati membri: la nozione di «attuazione del diritto dell'Unione»

1. Principi applicabili

Sentenza del 26 febbraio 2013 (Grande Sezione), Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105)

La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti l'Åklagaren (Pubblico Ministero svedese) e il sig. Åkerberg Fransson, in merito ai procedimenti penali avviati contro quest'ultimo per frode fiscale aggravata. Egli era infatti accusato di aver fornito informazioni inesatte nelle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2004 e 2005, con conseguente rischio per l'erario di perdere entrate collegate alla riscossione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Egli era altresì imputato per aver omesso di presentare alcune dichiarazioni relative ai contributi sociali dei datori di lavoro per i periodi di riferimento dei mesi di ottobre 2004 e di ottobre 2005, con conseguente pericolo per gli enti previdenziali di perdere introiti.

Per entrambi gli esercizi fiscali di cui si tratta, l'amministrazione tributaria aveva inflitto al sig. Åkerberg Fransson più sanzioni, vale a dire sanzioni a titolo dei redditi derivanti dalla sua attività economica, a titolo dell'IVA e a titolo dei contributi sociali dei datori di lavoro. Tali sanzioni erano maggiorate di interessi e non erano state oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo. La decisione di imposizione di tali sanzioni si fondava sulla stessa comunicazione di dati inesatti che era alla base della descrizione del reato formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale.

Il giudice del rinvio si è dunque chiesto se il procedimento penale nei confronti del sig. Åkerberg Fransson dovesse essere considerato inammissibile in quanto egli era già stato condannato per lo stesso reato nell'ambito di un altro procedimento, circostanza che poteva essere intesa come una violazione del divieto del ne bis in idem, sancito dall'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 50 della Carta. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte la questione se il principio del ne bis in idem di cui all'articolo 50 della Carta osta a che siano avviati nei confronti di un imputato procedimenti penali per frode fiscale, una volta che gli è già stata inflitta una sanzione fiscale per gli stessi fatti di falsa dichiarazione.

Nell'analizzare la questione relativa alla propria competenza, la Corte ha anzitutto ricordato che l'ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l'operato degli Stati membri, è definito all'articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. A tale riguardo, essa ha dichiarato che i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. La Corte ha sottolineato che è per questa ragione che essa, per quanto riguarda la Carta, non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell'ambito del diritto dell'Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (punti 17-23)⁵.

Nella specie, la Corte ha rilevato che le sanzioni fiscali e i procedimenti penali di cui il sig. Åkerberg Fransson è o è stato oggetto sono in parte collegati a violazioni dei suoi obblighi dichiarativi in materia di IVA. Essa ha considerato, da un lato, che risulta dagli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva

⁵ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2013, pag. 16.

2006/112/CE e dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio e a lottare contro la frode. Dall'altro, essa ha constatato che l'articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive, indicando a tal riguardo che le risorse proprie dell'Unione comprendono in particolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione. Essa ne ha dedotto che sanzioni fiscali e procedimenti penali per frode fiscale, del tipo di quelli di cui è o è stato oggetto il sig. Åkerberg Fransson a causa dell'inesattezza delle informazioni fornite in materia di IVA, costituiscono un'attuazione degli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 325 TFUE e, pertanto, del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, essa si è dichiarata competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate e a fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice del rinvio, della conformità della normativa nazionale con il principio del *ne bis in idem*, sancito all'articolo 50 della Carta (punti 24-27, 31).

Sentenza del 10 luglio 2014, Julian Hernández e a. (C-198/13, EU:C:2014:2055)

La domanda di pronuncia pregiudiziale era proposta nell'ambito di una controversia che vedeva contrapposti, da una parte, sette lavoratori subordinati e i loro datori di lavoro, insolventi, e, dall'altra, lo Stato spagnolo, con riguardo al pagamento delle retribuzioni spettanti a tali lavoratori subordinati in seguito al loro licenziamento, dichiarato nullo dal giudice nazionale.

In conformità con la normativa spagnola applicabile nel caso di specie, il datore di lavoro può chiedere allo Stato spagnolo il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60° giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso. Se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e versa in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione *ex lege*, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni.

Così, il giudice del rinvio chiedeva se tale normativa ricadesse nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94/CE⁶ e se l'articolo 20 (uguaglianza davanti alla legge) della Carta ostasse a tale normativa in quanto essa si applica solo nelle ipotesi di licenziamenti illegittimi, con l'esclusione delle ipotesi di licenziamenti nulli.

La Corte ha anzitutto ricordato che il solo fatto che una misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente non può collocarla nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, comportare l'applicabilità della Carta. Essa ha poi rilevato che, per stabilire se una misura nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, occorre verificare, *inter alia*, se la normativa nazionale in questione abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (punti 36, 37).

Nella fattispecie, essa ha esaminato, in particolare, il criterio del perseguimento, da parte del provvedimento nazionale in questione, di un obiettivo contemplato dalla direttiva di cui trattasi. Al riguardo, essa ha dichiarato che dalle caratteristiche della normativa oggetto del procedimento

⁶ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

principale risulta che essa persegue un obiettivo diverso dalla garanzia di una tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, di cui alla direttiva 2008/94/CE, vale a dire quello di provvedere all'indennizzo, da parte dello Stato spagnolo, dei danni derivanti dalla durata dei procedimenti giudiziari superiori ai 60 giorni lavorativi. La Corte ha peraltro fatto notare che il solo fatto che la normativa oggetto del procedimento principale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE non può comportare l'applicabilità della Carta. Essa ha dunque dedotto da tutti gli elementi esaminati che non può ritenersi che la normativa di cui trattasi attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta e, pertanto, essa non può essere esaminata alla luce delle garanzie della Carta e, segnatamente, del suo articolo 20 (punti 38-41, 46, 48, 49 e dispositivo)⁷.

2. Elementi che consentono di valutare l'esistenza di una misura nazionale di «attuazione del diritto dell'Unione»

2.1. Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri uno o più obblighi specifici oppure la situazione nazionale rientra in una normativa specifica del diritto dell'Unione

Sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa (C-206/13, EU:C:2014:126)

Il ricorrente, proprietario di un immobile situato in una zona paesaggisticamente vincolata, aveva realizzato dei lavori non preventivamente autorizzati che aumentavano il volume di tale bene. Poiché tale categoria di lavori non poteva essere oggetto di sanatoria retroattiva, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Italia) aveva adottato un'ordinanza-ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con dismissione di tutte le opere abusivamente eseguite.

Adito di un ricorso avverso tale ordinanza-ingiunzione, il giudice del rinvio si chiedeva, in particolare, se la normativa nazionale di cui si tratta, nell'escludere in modo presuntivo una categoria di opere da qualsivoglia accertamento di compatibilità paesaggistica, assoggettandole alla sanzione demolitoria, potesse costituire una ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di proprietà garantito dall'articolo 17 della Carta.

Nel pronunciarsi sulla propria competenza a rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «attuazione del diritto dell'Unione», di cui all'articolo 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra. Essa ha aggiunto che, per stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (punti 24, 25).

Nella fattispecie, per concludere nel senso della propria incompetenza, la Corte ha applicato diversi elementi che ha sviluppato come segue. Infatti, essa ha constatato che le disposizioni del diritto dell'Unione invocate dal giudice del rinvio non impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale. Inoltre, essa ha rilevato che gli obiettivi delle normative dell'Unione e della normativa nazionale di cui trattasi non sono i medesimi. Infine, essa ha osservato che le disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi non costituiscono attuazione di

⁷ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2014, pag. 14.

norme del diritto dell'Unione e ha concluso nel senso della sua incompetenza a rispondere alla questione posta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia) (punti 26-33 e dispositivo).

Sentenza del 21 dicembre 2011 (Grande Sezione), N. S. e a. (C-411/10, EU:C:2011:865)

La controversia di cui al procedimento principale riguardava diversi cittadini di paesi terzi che avevano depositato una domanda d'asilo nel Regno Unito o in Irlanda pur avendo, in precedenza, transitato per la Grecia. Essi si opponevano al loro trasferimento in Grecia, Stato membro di regola competente per l'esame delle loro domande d'asilo, in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003⁸ (detto: «regolamento Dublino II»). Infatti, essi facevano valere che un siffatto trasferimento avrebbe violato i loro diritti fondamentali o che in Grecia le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo erano inadeguate e che, pertanto, lo Stato membro sul cui territorio essi si trovavano era tenuto ad esercitare la facoltà, conferita dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, di accettare la competenza a esaminare e di pronunciarsi in merito alle loro domande d'asilo.

Tale causa poneva in particolare due questioni relative all'ambito di applicazione della Carta.

Così, in un primo tempo, la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla questione se la decisione adottata da uno Stato membro, sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento rientrasse nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai fini dell'articolo 6 TUE e/o dell'articolo 51 della Carta. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II riconosce agli Stati membri un potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune di asilo previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed elaborato dal legislatore dell'Unione. Tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento. Inoltre, lo Stato membro che prende la decisione di esaminare esso stesso una domanda d'asilo diventa lo Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino II e deve, all'occorrenza, informare l'altro o gli altri Stati membri interessati dalla domanda d'asilo. Di conseguenza, per la Corte, uno Stato membro che esercita il potere discrezionale conferito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II deve essere ritenuto attuare il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (punti 55, 65-69, dispositivo 1).

In un secondo tempo, nella misura in cui talune questioni pregiudiziali concernevano obblighi incombenti al Regno Unito, in materia di tutela conferita a una persona cui si applica il regolamento Dublino II, si poneva la questione se il fatto di prendere in considerazione il Protocollo n. 30, sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, avesse una qualche incidenza sulle risposte apportate. La Corte ha risposto in senso negativo. Per giungere a tale conclusione, essa ha sottolineato che dall'articolo 1 di detto Protocollo risulta che quest'ultimo non rimette in questione l'applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo confermano i suoi considerando terzo e sesto. Ciò considerato, la Corte ha statuito che l'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 30 esplicita l'articolo 51 della Carta e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni (punti 116, 119, 120, 122, dispositivo 4)⁹.

⁸ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

⁹ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2011, pag. 61.

Sentenza del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos (C-265/13, EU:C:2014:187)

In tale causa, il ricorrente chiedeva, dinanzi al giudice del rinvio, l'esecuzione dell'atto di conciliazione che esso aveva concluso con la società convenuta, che l'aveva licenziato. Tale atto precisava in particolare che, ai fini della conciliazione, la società convenuta riconosceva l'ingiustificatezza del licenziamento e si impegnava a risarcire il ricorrente. Orbene, tale società convenuta era oggetto di un piano di risanamento.

Nonostante il giudice del rinvio avesse disposto l'esecuzione forzata dell'atto di conciliazione, tale esecuzione era stata immediatamente sospesa, giacché la società convenuta beneficiava di un piano di risanamento e non risultavano beni pignorati precedentemente al piano menzionato. Con una seconda ordinanza il giudice del rinvio aveva respinto il ricorso giurisdizionale proposto dal ricorrente avverso la prima ordinanza, con la motivazione che quest'ultima permaneva in vigore in mancanza di un atto conclusivo del piano di risanamento. Dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente, che intendeva interporre appello, contestava la domanda che gli era stata fatta di produrre una documentazione attestante il pagamento di un tributo previsto dalla legge spagnola per poter proporre un appello. Il giudice del rinvio interrogava la Corte sulla conformità con l'articolo 47 della Carta della legge spagnola di cui trattasi, che imponeva al lavoratore subordinato il pagamento di un tributo per poter interporre un appello nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata affinché si dichiarasse in giudizio lo stato d'insolvenza del datore di lavoro e poter quindi avere accesso alle prestazioni dell'ente di garanzia competente, conformemente alla direttiva 2008/94/CE¹⁰.

Per la Corte, anzitutto, una normativa nazionale che prevede diritti di cancelleria e di iscrizione a ruolo in caso di proposizione di un appello in materia di diritto sociale, che disciplina, in via generale, taluni tributi nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, non è finalizzata all'attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non comporta alcuna disciplina specifica nella materia o idonea ad incidere su una siffatta normativa nazionale. Poiché la situazione di cui trattasi non rientra dunque nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte si è dichiarata incompetente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale (punti 28-30, 32, 43 e dispositivo).

Sentenza del 1° dicembre 2016, Daouidi (C-395/15, EU:C:2016:917)

In tale causa, il ricorrente contestava il proprio licenziamento di cui al procedimento principale. Infatti, benché il ricorrente si trovasse in stato di invalidità temporanea di durata incerta, in seguito ad infortunio sul lavoro, era stato licenziato per motivi disciplinari. Egli aveva dunque presentato dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna) un ricorso inteso a far dichiarare, in via principale, la nullità del suo licenziamento.

Tale giudice ha rilevato che vi erano fatti sufficienti per considerare che l'effettiva motivazione del licenziamento del ricorrente fosse l'invalidità derivante dall'infortunio sul lavoro da egli subito. Di conseguenza, detto giudice si è chiesto se un siffatto licenziamento non dovesse considerarsi contrario al diritto dell'Unione in quanto configurava una violazione del divieto di discriminazione, del diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, del diritto di accesso alle prestazioni previdenziali nonché del diritto alla protezione della salute, consacrati, rispettivamente, all'articolo 21, paragrafo 1, agli articoli 30, 31, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35 della Carta.

¹⁰ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

La Corte ha ricordato che in virtù di una costante giurisprudenza, qualora una situazione giuridica non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, essa non è competente al riguardo e che le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. La Corte ha rilevato, al riguardo, che occorre dichiarare che, in tale fase del procedimento principale, non è stato dimostrato che la situazione di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione di una norma del diritto dell'Unione diversa da quelle della Carta. Essa ha considerato, in particolare, per quanto riguarda la direttiva 2000/78/CE¹¹, che il fatto che una persona si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, la cui durata è incerta, non implica, di per sé, che la limitazione subita da tale persona possa essere considerata «duratura», ai sensi della nozione di «handicap» contemplata da tale direttiva. Nella specie, la Corte ha concluso nel senso della propria incompetenza a rispondere alla questione posta (punti 63, 64, 65, 68).

Sentenza del 16 maggio 2017 (Grande Sezione), Berlioz Investment Fund (C-682/15, EU:C:2017:373)

Nella controversia di cui al procedimento principale erano contrapposte la società Berlioz Investment Fund e il directeur de l'administration luxembourgeoise des contributions directes (Direttore dell'amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo), in merito ad una sanzione pecuniaria ad essa inflitta da quest'ultimo per essersi rifiutata di rispondere a una richiesta di informazioni nel contesto di uno scambio con l'amministrazione tributaria francese. Infatti, la ricorrente aveva risposto parzialmente a tale richiesta di informazioni, ritenendo che le altre informazioni richieste non fossero pertinenti, nell'accezione della direttiva 2011/16/UE¹², per appurare se le distribuzioni di dividendi ad opera della sua controllata francese andassero sottoposte alla ritenuta alla fonte, oggetto della verifica svolta dall'amministrazione tributaria francese. A causa di tale risposta parziale, il direttore dell'amministrazione delle imposte dirette aveva irrogato alla società di cui trattasi un'ammenda amministrativa in forza di una legge del Lussemburgo.

La ricorrente aveva pertanto adito il tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo), chiedendo di verificare la fondatezza della decisione che gli ingiungeva di trasmettere le informazioni richieste. Quest'ultimo aveva considerato il ricorso principale per riforma parzialmente fondato e, di conseguenza, aveva ridotto l'ammenda. Esso aveva, tuttavia, respinto il ricorso quanto al resto, statuendo che non occorre pronunciarsi sulla domanda in subordine di annullamento. La ricorrente aveva poi interposto appello dinanzi alla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo) adducendo che il diniego del tribunal administratif di verificare la fondatezza della decisione d'ingiunzione che lo riguardava, fondato sulla legge del Lussemburgo, violava il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Ritenendo che potesse essere necessario tener conto dell'articolo 47 della Carta, disposizione che riflette il diritto oggetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il giudice del rinvio si è in particolare chiesto se, ai fini dell'applicazione della Carta, uno Stato membro dovesse essere ritenuto attuare il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51 della Carta, quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio di informazioni tra autorità tributarie fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE.

¹¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

¹² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Secondo la Corte è fondamentale appurare se una misura nazionale che prevede una sanzione siffatta possa essere reputata alla stregua di un'attuazione del diritto dell'Unione. A tal fine, essa ha rilevato che la direttiva 2011/16/UE pone determinati obblighi a carico degli Stati membri. In particolare, essa ha osservato che l'articolo 5 di tale direttiva dispone che l'autorità interpellata trasmetta talune informazioni all'autorità richiedente. Inoltre, essa ha rilevato che a norma dell'articolo 18 della direttiva 2011/16/UE, intitolato «Obblighi», lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo. Secondo la Corte, poi, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/16/UE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto da tale direttiva. Essa ha quindi dichiarato che rinviando alle misure di diritto nazionale previste per l'ottenimento di informazioni, la direttiva 2011/16/UE obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per ottenere le informazioni richieste in modo da ottemperare ai loro obblighi in materia di scambio di informazioni. Al riguardo, essa ha considerato che la circostanza che la direttiva 2011/16/UE non preveda espressamente l'applicazione di misure sanzionatorie non osta a che queste ultime siano considerate rientranti nell'attuazione di tale direttiva e, di riflesso, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, essa ha concluso che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, nell'accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE (punti 32-42, dispositivo 1).

Sentenza del 13 giugno 2017 (Grande Sezione), Florescu e a. (C-258/14, EU:C:2017:448)

In tale causa i ricorrenti nel procedimento principale erano magistrati rumeni che svolgevano, parallelamente, l'attività di insegnanti universitari. Dopo oltre trent'anni di servizio in qualità di magistrati, essi avevano fatto valere i loro diritti alla pensione che, conformemente alla legge nazionale all'epoca vigente, avevano potuto cumulare con i redditi derivanti dalla loro attività di insegnamento. Tuttavia, in un contesto di crisi economica, era stata adottata successivamente una nuova legge che vietava un tale cumulo; tale legge era stata dichiarata conforme alla Costituzione dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena). I ricorrenti avevano quindi presentato un ricorso avverso le decisioni di sospensione delle loro pensioni facendo valere che tale nuova legge era contraria al diritto dell'Unione, segnatamente alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e della Carta. Poiché tale ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello, i ricorrenti avevano allora proposto un ricorso per revocazione dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, quest'ultimo ha in particolare chiesto alla Corte se l'articolo 6 TUE e l'articolo 17 (diritto di proprietà) della Carta ostino a una siffatta normativa nazionale che prevede il divieto di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

Prima di rispondere nel merito alla questione pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio, la Corte ha anzitutto esaminato se una siffatta normativa nazionale potesse considerarsi attuativa del diritto dell'Unione, al fine di stabilire se la Carta fosse applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

Al riguardo, essa ha rilevato che, come esposto dal giudice del rinvio, la legge di cui trattasi è stata adottata affinché la Romania potesse conformarsi agli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell'Unione su un programma economico che le consente di beneficiare di un meccanismo di sostegno

finanziario delle bilance dei pagamenti e che sono inserite all'interno di un memorandum d'intesa¹³. Tra le condizioni fissate da tale memorandum d'intesa figurano la riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico e, al fine di migliorare nel lungo termine i conti pubblici, la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico. Pertanto, la Corte ha constatato che la misura consistente nel divieto di cumulo di cui trattasi nel procedimento principale, che persegue simultaneamente i due obiettivi menzionati supra, mira ad attuare gli impegni assunti dalla Romania nel memorandum d'intesa, che è parte del diritto dell'Unione. Infatti, tale memorandum trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 143 TFUE, che conferisce all'Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l'euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti (punti 31, 45, 47).

La Corte ha aggiunto che, certamente, tale memorandum d'intesa lascia alla Romania un margine di manovra per decidere le misure più idonee a condurre al rispetto di detti impegni. Tuttavia, da un lato, quando uno Stato membro adotta misure nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli da un atto di diritto dell'Unione, deve ritenersi che esso attui tale diritto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Dall'altro, gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2009/459/CE¹⁴, nonché quelli fissati dal memorandum d'intesa, sono sufficientemente dettagliati e precisi perché si possa ritenere che il divieto di cumulo derivante dalla legge nazionale di cui trattasi miri ad attuare tale memorandum e tale decisione e, pertanto, il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, quest'ultima è applicabile al procedimento principale (punto 48).

Ordinanza del 21 febbraio 2013, Ajdini (C-312/12, EU:C:2013:103)

Il ricorrente, cittadino serbo, risiedeva insieme alla moglie e ai due figli minori, anch'essi di nazionalità serba, in Belgio. Tutti loro beneficiavano di un'autorizzazione al soggiorno illimitato in Belgio, dove erano iscritti nel registro degli stranieri, ma non all'anagrafe. In tale paese, essi percepivano un sussidio sociale. Il ricorrente aveva presentato una domanda di assegno per persone con disabilità che era stata respinta con la motivazione che, in quanto cittadino serbo, egli non soddisfaceva i requisiti di cittadinanza previsti dalla legge belga per siffatti assegni.

Adducendo una discriminazione, il ricorrente aveva presentato dinanzi al Tribunal du travail de Huy (tribunale del lavoro di Huy, Belgio) un ricorso diretto a ottenere la riforma di tale decisione. Da un lato, tale giudice aveva rilevato che la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) aveva già avuto modo di esaminare la questione se i requisiti di cittadinanza previsti dalla legge menzionata potessero configurare una discriminazione e aveva statuito che così non era. Dall'altro, esso aveva constatato le esitazioni dei giudici di merito a seguire tale giurisprudenza della Corte costituzionale. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli articoli 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione) e 26 (inserimento delle persone con disabilità) della Carta dovessero essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che esclude dal beneficio degli assegni per le persone con disabilità, esclusivamente in ragione della cittadinanza, un cittadino di uno Stato terzo candidato all'adesione all'Unione, che soggiorna legalmente in uno Stato membro da dodici anni e presenta legami stretti e durevoli con quest'ultimo, è conforme al diritto dell'Unione e alle disposizioni summenzionate della Carta.

La Corte ha osservato che la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto idoneo a ritenere che la situazione del ricorrente nel procedimento principale rientrasse nel diritto dell'Unione o che la normativa nazionale di cui trattasi mirasse ad attuare il diritto dell'Unione. Secondo la Corte, malgrado la durata del soggiorno in Belgio del ricorrente, non risulta che quest'ultimo benefici dello status di

¹³ Memorandum d'intesa concluso fra la Comunità europea e la Romania, a Bucarest e a Bruxelles, il 23 giugno 2009.

¹⁴ Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 6).

soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE¹⁵, in quanto il sistema attuato da quest'ultima indica chiaramente che l'acquisizione di tale status è sottoposta ad una procedura particolare. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice del rinvio aveva constatato che la Repubblica di Serbia non aveva concluso con l'Unione alcun accordo relativo al regime di sicurezza sociale idoneo ad essere applicato a un cittadino nella situazione del ricorrente. La Corte ha quindi constatato che il regime di sicurezza sociale applicabile al ricorrente nel procedimento principale nel corso del suo soggiorno in Belgio è disciplinato dal diritto nazionale, al quale spetta definire le condizioni di rilascio della prestazione oggetto della controversia di cui al procedimento principale e, di conseguenza, ha dichiarato la propria incompetenza a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale (punti 22-30).

Ordinanza del 7 novembre 2013, SC Schuster & Co Ecologic (C-371/13, EU:C:2013:748)

La ricorrente aveva chiesto, nell'ambito di un ricorso contenzioso amministrativo dinanzi al giudice del rinvio, l'annullamento di un avviso di accertamento e di una decisione con cui si prescriveva l'adozione di misure conservative relative ai suoi beni, emessi dalla Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu (direzione generale delle finanze pubbliche del distretto di Sibiu, Romania). Dopo la presentazione di tale ricorso, era stato avviato in sede civile un procedimento di insolvenza contro la ricorrente conclusosi con sentenza, che aveva portato il giudice del rinvio, in applicazione del codice di procedura civile rumeno, a sospendere il procedimento principale. Detta sentenza era tuttavia stata annullata dalla Curtea de Appel Alba Iulia (corte d'appello di Alba Iulia, Romania) e la causa era stata rinviata dinanzi al giudice del rinvio.

Considerato che il diritto della ricorrente ad un equo processo, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della Carta, poteva essere stato violato, in quanto, nella fattispecie, la legittimità dell'avviso di accertamento di cui trattasi era oggetto di un esame nell'ambito di due procedimenti distinti, uno dinanzi al giudice amministrativo, in materia fiscale, e l'altro dinanzi al giudice civile, nell'ambito di un procedimento di insolvenza, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte in merito alla compatibilità della decisione della Curtea de Appel Alba Iulia con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta e con l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000¹⁶.

Secondo la Corte, la sua competenza a rispondere a tale domanda di pronuncia pregiudiziale non era accertata. Essa ha in effetti sottolineato, con riferimento all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 al quale rimanda il giudice del rinvio, che, manifestamente, tale articolo non era pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale e che, inoltre, nessun elemento della decisione di rinvio consentiva di ritenere che le disposizioni del codice di procedura civile menzionate mirassero ad attuare tale articolo. Al riguardo, essa ha rilevato che detto articolo conteneva una regola per la determinazione del diritto applicabile nell'ipotesi di conflitto fra le normative di più Stati membri, mentre il caso di cui trattasi era disciplinato unicamente dal diritto rumeno, la cui applicabilità non veniva contestata (punti 16-20).

Ordinanza del 7 settembre 2017, Demarchi Gino (C-177/17 e C-178/17, EU:C:2017:656)

La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti diversi creditori che avevano preso parte a due distinti procedimenti di insolvenza e il Ministero della Giustizia (Italia), in merito al pagamento delle somme dovute da quest'ultimo, a titolo di equa riparazione, a causa della durata dei procedimenti giudiziari. Infatti, a causa della durata eccessivamente lunga di detti procedimenti, tali creditori avevano proposto dinanzi alla Corte d'appello di Torino (Italia) un ricorso inteso ad ottenere, in

¹⁵ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

base ad una legge italiana, il risarcimento del danno subito. Tale giudice aveva accolto le loro domande. I ricorrenti avevano in seguito proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso finalizzato ad ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione interessata di conformarsi a tali decisioni passate in giudicato. Tuttavia, i ricorrenti non avevano posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge italiana, relativi a formalità amministrative complesse, cosicché il giudice del rinvio aveva dovuto dichiarare i loro ricorsi irricevibili.

Poiché nutriva dubbi sulla compatibilità della disposizione della legge italiana relativa a tali formalità con il diritto ad un equo processo sancito dalla Carta, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il principio sancito dall'articolo 47, paragrafo 2 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), della Carta, in combinato disposto con gli articoli 67, 81 e 82 TFUE, ostasse ad una normativa nazionale che impone alle persone che abbiano subito un danno a causa della durata eccessiva di un procedimento giudiziario riguardante una materia rientrante nel settore della cooperazione giudiziaria di effettuare una serie di operazioni amministrative complesse al fine di ottenere il pagamento dell'equa riparazione che lo Stato è stato condannato a versare loro, senza che le suddette persone possano intraprendere, nel frattempo, alcuna azione esecutiva giudiziaria e reclamare, successivamente, il risarcimento del danno connesso al ritardo verificatosi in tale pagamento.

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza nella quale ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione ad una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale. Nella fattispecie, essa ha rilevato che le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiamate dal giudice del rinvio (ossia gli articoli 81 e 82 TFUE) non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico per quanto concerne il recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell'eccessiva durata di un procedimento giudiziario e che, allo stato attuale, il diritto dell'Unione non comporta alcuna normativa che disciplini specificamente la materia. Dai diversi elementi esaminati, essa ha dedotto la propria incompetenza a rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio (punti 21-25, 28, 29 e dispositivo).

2.2. Ostacolo o restrizione a un diritto dell'Unione o privazione del suo godimento effettivo

Sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger (C-390/12, EU:C:2014:281)

Tale causa riguardava quattro procedimenti aventi tutti ad oggetto il fatto che, a seguito di controlli eseguiti in differenti luoghi dell'Austria, era stato disposto il sequestro provvisorio di slot-machine che si riteneva fossero servite all'organizzazione di giochi d'azzardo vietati. Infatti, tali apparecchi sarebbero stati utilizzati senza la previa autorizzazione da parte delle autorità amministrative, condizione richiesta dalla legge federale austriaca sul gioco d'azzardo (Glücksspielgesetz, BGBl. 620/1989).

L'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Sezione amministrativa indipendente del Land Oberösterreich, Austria), investito di tali controversie, ha interrogato la Corte sulla compatibilità di tale regime con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE e con gli articoli da 15 a 17, 47 e 50 della Carta. Essa riteneva infatti che le autorità amministrative non avessero né dimostrato che la criminalità e/o la dipendenza dal gioco costituivano effettivamente, per tutto il periodo considerato, un problema serio, né che la lotta alla criminalità e la tutela dei giocatori, e non una mera massimizzazione delle entrate dell'Erario, costituivano il vero obiettivo del regime di monopolio del gioco d'azzardo.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, diversi governi nazionali hanno sostenuto che, nella specie, la Carta non era applicabile, adducendo che il settore del gioco d'azzardo non era armonizzato e che le normative nazionali in materia non rappresentavano quindi un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Al riguardo, la Corte ha affermato che una normativa nazionale che risulti idonea ad ostacolare l'esercizio di una o più libertà fondamentali garantite dal Trattato, e laddove uno Stato membro invochi ragioni imperative di interesse generale per giustificarla, può beneficiare delle eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare tale ostacolo solamente nei limiti in cui ciò sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce l'osservanza. Secondo la Corte, detto obbligo di conformità ai diritti fondamentali rientra evidentemente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, in quello della Carta. Pertanto, il ricorso, da parte di uno Stato membro, a eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato deve quindi essere considerato come «attuazione [de]l diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Nella fattispecie, la Carta era quindi applicabile. Infatti, il regime istituito in Austria in materia di gioco d'azzardo costituiva una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE. Inoltre, per giustificare tale regime, venivano invocati gli obiettivi di tutela dei giocatori e di lotta alle attività criminali connesse a tale gioco, che rientrano nelle ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte come idonee a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore del gioco d'azzardo. Nella specie, la Corte ha ritenuto che una verifica della restrizione costituita dalla normativa nazionale alla luce dell'articolo 56 TFUE comprendesse pure le eventuali restrizioni dell'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla Carta, concludendo nel senso che un esame separato a tal titolo non fosse necessario (punti 35, 36, 39, 42, 60)¹⁷.

Sentenze del 13 settembre 2016 (Grande Sezione), Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675) e CS (C-304/14, EU:C:2016:674)

A causa dell'esistenza di precedenti penali a loro carico, erano stati notificati a due cittadini di paesi terzi all'Unione, rispettivamente, un diniego del permesso di soggiorno e una decisione di espulsione da parte delle autorità dello Stato membro di accoglienza e di cittadinanza dei loro figli minori cittadini dell'Unione, dei quali avevano l'affidamento esclusivo. Nella prima causa (C-165/14, Rendón Marín), il ricorrente era il padre di due minori, un figlio di nazionalità spagnola e una figlia di nazionalità polacca, dei quali aveva l'affidamento esclusivo e che avevano sempre abitato in Spagna. Nella seconda causa (C-304/14, CS), l'interessata era la madre di un cittadino britannico con cui risiedeva nel Regno Unito e del quale aveva l'affidamento esclusivo.

Investiti di tali due controversie, i giudici del rinvio [rispettivamente, il Tribunal Supremo (Spagna) e l'Upper Tribunal (Regno Unito)] hanno chiesto alla Corte se la sola esistenza di precedenti penali potesse giustificare il diniego del diritto di soggiorno o l'espulsione di un cittadino di un paese terzo all'Unione che ha l'affidamento esclusivo di un cittadino minore dell'Unione.

La Corte ha anzitutto spiegato che la direttiva 2004/38/CE sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari¹⁸ si applica solo ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Fra le due situazioni di cui si tratta, solo il ricorrente della prima causa e la figlia polacca potevano pertanto beneficiare di un diritto di soggiorno in virtù di tale direttiva. Se è vero che la direttiva era applicabile solo alla situazione di un solo figlio, è però anche vero che i tre minori di cui si tratta in tali due cause potevano avvalersi, in forza dell'articolo 20 TFUE e per il solo fatto di disporre dello status di cittadini dell'Unione, dei diritti connessi a tale status (che comprendono, in particolare, il diritto di circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri).

¹⁷ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2014, pag. 37.

¹⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

La Corte ha poi ricordato l'esistenza di situazioni molto particolari in cui, sebbene il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi non fosse applicabile e il cittadino dell'Unione interessato non si fosse avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno doveva nondimeno essere accordato a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto cittadino dell'Unione, pena pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza dell'Unione, se, in conseguenza del diniego di siffatto diritto, il cittadino dell'Unione venisse di fatto costretto a lasciare il territorio dell'Unione complessivamente inteso, e pertanto privato del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti da tale status. Per la Corte, siffatte situazioni sono infatti caratterizzate dal fatto che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi al di fuori dell'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto derivato, tali situazioni presentano tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell'Unione di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà. La Corte ha quindi dedotto che i tre minori interessati da tali due cause, in quanto cittadini dell'Unione, beneficiavano del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, e che ogni limitazione a tale diritto rientrava quindi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Secondo la Corte, poiché le due situazioni di cui trattasi potevano potenzialmente comportare, qualora i genitori cittadini di Stati terzi all'Unione dovessero lasciare il territorio dell'Unione, la conseguente partenza dei loro figli, tali situazioni potrebbero comportare, per tali tre minori, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale di diritti che lo status di cittadino dell'Unione conferisce loro. Pertanto, tali due situazioni rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Infine, in tali due sentenze, la Corte ha rilevato che l'articolo 20 TFUE non incideva sulla possibilità, per gli Stati membri, di far valere un'eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza. Essa ha tuttavia anche rilevato che, dal momento che le due situazioni di cui trattasi rientravano nel diritto dell'Unione, la valutazione, da parte dei giudici del rinvio, di tali situazioni doveva tenere conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come enunciato all'articolo 7 della Carta, articolo che doveva essere letto in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sancito all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta (sentenza C-165/14, Rendón Marín, punti 74-81, 85) (sentenza C-304/14, CS, punti 29-33, 36, 48).

Sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C-201/15, EU:C:2016:972)

La società ricorrente, una società greca il cui principale azionista è una multinazionale francese, contestava la decisione del Ministero del lavoro greco di non autorizzare il suo piano di licenziamento collettivo. In virtù del diritto greco, laddove un piano di licenziamento collettivo non sia stato oggetto di un accordo fra le parti, il prefetto o il ministro del lavoro, dopo aver valutato tre criteri (le condizioni del mercato, la situazione dell'impresa e l'interesse dell'economia nazionale), può negare l'autorizzazione alla realizzazione, in tutto o in parte, dei licenziamenti previsti.

Investito della causa, il Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di una siffatta previa autorizzazione amministrativa con la direttiva sui licenziamenti collettivi¹⁹ e con la libertà di stabilimento garantita dai Trattati (libertà della multinazionale francese di esercitare attraverso le partecipazioni maggioritarie che, nella fattispecie, essa detiene nella società greca ricorrente). Più precisamente, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione, tenuto conto del fatto che la Grecia è colpita da una crisi economica acuta e deve affrontare un altissimo tasso di disoccupazione.

¹⁹ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

Secondo la Corte, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta sono applicabili allorché una normativa nazionale è atta ad ostacolare una libertà fondamentale garantita dai Trattati e allorché lo Stato membro interessato adduce ragioni imperative di interesse generale per giustificare siffatto ostacolo. La Corte ha inoltre precisato che, in un'ipotesi del genere, la normativa nazionale di cui trattasi potrà usufruire delle eccezioni previste solo se essa sia conforme ai diritti fondamentali dei quali la Corte garantisce il rispetto. Essa ha aggiunto che detto obbligo di conformità ai diritti fondamentali rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, in quello della Carta. Detto ciò, per la Corte, il ricorso, da parte di uno Stato membro, a eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato deve pertanto essere considerato come «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Poiché, nella fattispecie, era stato dichiarato che la normativa greca costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento, la Carta era applicabile. Al fine di giustificare tale regime erano stati adottati, in particolare, obiettivi attinenti alla tutela dei lavoratori e alla lotta alla disoccupazione. Tali obiettivi sono ammessi, dalla giurisprudenza, quali ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali previste dal Trattato, purché tali restrizioni rispettino l'articolo 16 della Carta (libertà d'impresa), siano idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi in questione e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (punti 61-65, 71-75).

III. Cause nelle quali il giudice del rinvio non ha dimostrato il collegamento con il diritto dell'Unione

Sentenza dell'8 maggio 2014, Pelckmans Turnhout (C-483/12, EU:C:2014:304)

Nell'ambito della controversia di cui al procedimento principale, una società di giardinaggio belga aveva chiesto che venisse posta fine alla pratica di diverse società concorrenti consistente nel tenere aperti al pubblico i loro negozi sette giorni su sette, nonostante la legge belga imponesse un giorno di chiusura settimanale. Le società concorrenti ritenevano, da parte loro, che la normativa di cui trattasi fosse contraria al diritto dell'Unione.

Investito della causa, il rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio) ha posto, da un lato, questioni pregiudiziali alla Corte (v., per la risposta da parte della Corte, l'ordinanza Pelckmans Turnhout, C-559/11, EU:C:2012:615) e, dall'altro, una questione di legittimità costituzionale al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga). Anche quest'ultima ha deciso di rivolgersi alla Corte. Infatti, dal momento che la normativa controversa conteneva delle eccezioni e non si applicava a tutti i commercianti, tale giudice nutrivà dei dubbi sulla sua compatibilità con i principi di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti in particolare agli articoli 20 e 21 della Carta. Esso ha dunque chiesto alla Corte l'interpretazione di tali articoli, letti alla luce degli articoli 15 (libertà professionale e diritto di lavorare) e 16 (libertà d'impresa) della Carta, nonché degli articoli da 34 a 36 TFUE (relativi alla libera circolazione delle merci), 56 e 57 TFUE (relativi alla libera prestazione dei servizi).

Per parte sua, la Corte ha statuito che, nel caso di specie, la sua competenza ai fini dell'interpretazione delle menzionate disposizioni della Carta non era accertata. Per giungere a tale conclusione, essa ha anzitutto ricordato che, conformemente all'articolo 94, lettera c), del suo regolamento di procedura, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l'esposizione dei motivi che hanno condotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché del nesso che esso istituisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale di cui trattasi. Detta esposizione, come del resto l'esposizione sommaria dei fatti pertinenti, richiesta

dall'articolo 94, lettera a), del suddetto regolamento, deve infatti permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la propria competenza a rispondere alla questione presentata. Orbene, la Corte ha constatato che, nella specie, la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che la situazione giuridica di cui trattasi rientrasse nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, condizione necessaria affinché uno Stato membro possa chiedere l'interpretazione della Carta. Infatti, secondo la Corte, la decisione di rinvio non dimostrava affatto che la controversia presentasse elementi di collegamento ad una delle situazioni contemplate dalle disposizioni del Trattato anch'esse considerate dal giudice del rinvio (punti 16, 20, 22, 23, 26, 27 e dispositivo).

Sentenza del 2 luglio 2015, Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C. (C-497/12, EU:C:2015:436)

Tale causa riguardava un farmacista italiano che, in una delle sue parafarmacie, intendeva vendere farmaci soggetti a prescrizione medica non rimborsati da parte del Servizio Sanitario Nazionale. L'autorizzazione necessaria gli era stata tuttavia negata, in quanto la normativa italiana prevedeva che la vendita di tali farmaci potesse avvenire solo all'interno di farmacie. Sostenendo che tale normativa fosse contraria al diritto dell'Unione, il farmacista aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia). Quest'ultimo ha quindi presentato diverse questioni pregiudiziali alla Corte, una delle quali relativa all'interpretazione dell'articolo 15 (libertà professionale e diritto di lavorare) della Carta.

Dopo aver citato l'articolo 94, lettera c), del suo regolamento di procedura, la Corte ha ritenuto che la decisione di rinvio non soddisfacesse i requisiti previsti da tale articolo. Essa non consentiva infatti di comprendere i motivi per i quali il giudice del rinvio formulasse dubbi sulla compatibilità della normativa di cui trattasi con l'articolo 15 della Carta. Essa non conteneva neppure le indicazioni idonee a consentire alla Corte di fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione di diritto dell'Unione che lo avrebbero aiutato a risolvere la problematica giuridica che si trovava a dirimere. La Corte ha pertanto concluso nel senso dell'irricevibilità della questione pregiudiziale posta, ritenendo di non disporre degli elementi necessari per rispondere in modo utile (punti 17-21 e dispositivo).

Ordinanza dell'11 dicembre 2014, Stylinart (C-282/14, EU:C:2014:2486)

In tale causa, una società commerciale, la cui sede era in Polonia e la cui attività consisteva nel trasporto e nella consegna di mobili in Germania, era stata espropriata di una parte del proprio immobile per consentire la realizzazione di una strada. Tale espropriazione aveva costretto tale società a mettere in atto talune misure che avevano aumentato in modo considerevole i suoi costi di esercizio. Tuttavia, nel diritto polacco, l'indennizzo dovuto a titolo di espropriazione forzata poteva rappresentare solo il valore del bene espropriato. Nessun fondamento giuridico consentiva di includere in tale indennizzo un importo corrispondente ai danni subiti, vale a dire il danno emergente e il lucro cessante. Ritenendo che l'importo del suo indennizzo fosse insufficiente, tale società aveva adito il Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Tribunale circondariale di Rzeszów, Polonia), il quale si è poi rivolto alla Corte al fine di determinare se la normativa di cui trattasi fosse compatibile con gli articoli 16 (libertà d'impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta. Il giudice del rinvio si è quindi chiesto, rinviando alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, se le norme della Carta potessero colmare la lacuna giuridica che esso aveva individuato nel diritto polacco.

La Corte ha dichiarato che la sua competenza a rispondere alla domanda non era accertata, in quanto quest'ultima non conteneva un minimo di spiegazioni relativamente al collegamento che il giudice del rinvio stabiliva fra il diritto dell'Unione e la normativa nazionale. Dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 94, lettera c), del suo regolamento di procedura, la Corte ha osservato che il giudice del rinvio si limitava a citare le disposizioni della Carta, senza richiamare altre disposizioni del diritto dell'Unione e

senza nemmeno indicare gli elementi concreti che l'avrebbero portato a nutrire dubbi sull'interpretazione o sull'applicazione di una norma dell'Unione diversa da quelle presenti nella Carta (punti 19-22 e dispositivo).

Ordinanza del 25 febbraio 2016, Aiudapds (C-520/15, EU:C:2016:124)

L'Agenzia Italiana del Farmaco (in prosieguo: l'«AIFA») aveva emesso una decisione con la quale limitava l'impiego di un farmaco antitumorale ai soli centri ospedalieri pubblici e privati, escludendo pertanto le strutture di chirurgia ambulatoriale autorizzate. Contro tale decisione, l'Associazione Italiana delle Unità Dedicare Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (in prosieguo: l'«Aiudapds») aveva quindi proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Essa denunciava gravi comportamenti anticoncorrenziali da parte di alcune case farmaceutiche e rilevanti omissioni dell'AIFA. Una di queste case farmaceutiche aveva pertanto presentato opposizione a tale procedimento e aveva chiesto che il ricorso dell'Aiudapds fosse esaminato da un tribunale amministrativo regionale.

Il giudice del rinvio nutriva dubbi sulla compatibilità di una siffatta normativa, che permette a una delle parti, in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di ottenere, senza il consenso od il concorso delle altre parti del procedimento, il trasferimento della sua competenza a favore del Tribunale amministrativo regionale, in quanto comporterebbe un significativo ed ingiustificato svantaggio per le parti più deboli, con l'articolo 47, secondo comma (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), e l'articolo 54 (divieto dell'abuso di diritto) della Carta.

Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che nella decisione di rinvio non si riscontravano elementi che consentissero di ritenere che il procedimento principale riguardasse l'interpretazione o l'applicazione di una norma di diritto dell'Unione diversa da quelle presenti nella Carta. Di conseguenza, essa si è dichiarata incompetente a rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio (punti 21, 23).